

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **101/2001** (ECLI:IT:COST:2001:101)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **05/04/2001**; Decisione del **05/04/2001**

Deposito del **05/04/2001**; Pubblicazione in G. U. **11/04/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26144**

Atti decisi:

N. 101

ORDINANZA 5 APRILE 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 15 del 11 aprile 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, concernente: "Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Alberto Romano per la regione Piemonte.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della regione Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 3 ottobre 2000, n. 23-27186, avente ad oggetto "Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto", pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Piemonte del 18 ottobre 2000, n. 42;

che il ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non spetta alla Regione indire il referendum consultivo sul quesito formulato nella deliberazione impugnata e, in via incidentale, ha proposto domanda di sospensione dell'esecuzione della medesima;

che si è costituita in giudizio la regione Piemonte, la quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendo altresì il rigetto della domanda cautelare;

che sono comparsi in camera di consiglio l'avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, il quale ha rinunciato alla domanda cautelare, e l'avv. Alberto Romano, per la resistente, il quale ha accettato la rinuncia.

Considerato che, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda cautelare, ed essendo stata la rinuncia accettata dalla resistente, deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di sospensione della deliberazione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, dichiara non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.